

*Facebook* come  
“luogo aperto al pubblico”

di Massimiliano Mezzanotte  
Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Teramo



# Facebook come “luogo aperto al pubblico”\*

**di Massimiliano Mezzanotte**

Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico  
Università degli Studi di Teramo

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. *Facebook* come *Expressive Assembly*; 3. Le espressioni protette; 4. I limiti al diritto di riunione virtuale; 5. Le regole del gruppo ed i diritti del singolo; 6. Il *Right to Freedom of Peaceful Assembly online* nel diritto internazionale; 7. I *Flashmobs*; 8. Il *Facebook Statute*: suggerimenti e prospettive; 9. La tecnologia per lo sviluppo dei diritti.

## 1. Introduzione

Una decisione della Cassazione penale (Sez. I, 12 settembre 2014, n. 37596<sup>1</sup>) ha definito Facebook un “luogo aperto al pubblico”. Tale affermazione porta a riflettere su quali siano le coordinate costituzionali di questo strumento, dal momento che la nostra Carta utilizza tale terminologia proprio con riferimento al diritto di riunione disciplinato nell’art. 17<sup>2</sup>.

Ma il passo della sentenza richiamato assume un’importanza che va anche al di là del mero dato giuridico, poiché delinea in modo puntuale le caratteristiche di questa *social community*: «sembra innegabile che la piattaforma sociale *Facebook* (disponibile in oltre 70 lingue, che già ad agosto del 2008 contava i suoi primi cento milioni di utenti attivi, classificata come primo servizio di rete sociale) rappresenti una sorta di *ágorá* virtuale. Una “piazza immateriale” che consente un numero indeterminato di “accessi” e di visioni, resa possibile da un’evoluzione scientifica, che certo il legislatore non era arrivato ad immaginare. Ma che la lettera della legge non impedisce di escludere dalla nozione di luogo e che, a fronte della rivoluzione portata alle forme di aggregazione e alle tradizionali nozioni di comunità sociale, la sua *ratio* impone anzi di considerare»<sup>3</sup>.

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Consultabile sul sito <http://www.federalismi.it>.

<sup>2</sup> Per luogo aperto al pubblico si intende «qualsiasi luogo fisicamente separato dall’esterno, l’accesso al quale è regolato da parte di coloro che ne abbiano la disponibilità, che possono consentire l’accesso stesso in via del tutto libera ovvero a determinate condizioni» (F. GAMBINI, *Art. 17*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di in S. BARTOLE, R. BIN, Padova, 2008,140).

<sup>3</sup> Nello stesso senso, anche la più recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I penale, 8 giugno 2015, n. 24431, che ha ritenuto diffamazione aggravata un commento su di una bacheca Facebook; in essa si afferma che «l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione»



Non solo il Costituente, ma anche il Legislatore non erano arrivati a considerare queste nuove riunioni che si possono formare *on line*, in cui la compresenza fisica viene meno ed il vincolo sociale è esclusivamente ideale. Assume quindi particolare rilievo non il profilo collettivo, bensì quello individuale. Nel pieno rispetto di quanto asserito dall'art. 2 Cost., quindi, anche le nuove formazioni sociali espressioni dell'uomo ricadono nella disciplina che l'ordinamento prevede, indipendentemente da qualsiasi connotazione storica (che renderebbe la norma indifferente a qualsiasi interpretazione evolutiva) o reale (che porterebbe ad escludere il *web* dalle garanzie costituzionali, nonostante che in esso si estrinseca la personalità umana).

Non è un caso che questi principi vengano espressi dal d.d.l. costituzionale n. 1561 del 10 luglio 2014, che mira ad introdurre l'art. 34-bis nella Costituzione, secondo il quale «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete *internet*, in modo neutrale, in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo l'accesso alla rete *internet* come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale».

In esso si descrive il *web* come “luogo” in cui si può realizzare l'individuo, nel rispetto dei valori espressi dalla Carta costituzionale. Il riferimento spaziale permette quindi di individuare un sorta di “mondo parallelo” in cui la persona può esprimersi, sia *uti singuli* che in forma collettiva.

Resta da chiarire però come inquadrare queste nuove forme di assemblea, soprattutto individuare le coordinate costituzionali dalle quali dedurre i vincoli e le forme di tutela.

## 2. Facebook come Expressive Assembly

Quando si parla di piattaforma sociale, come lo è *Facebook*, si pensa alla garanzia che l'art. 21 Cost. riconosce a tutti ed in qualsiasi forma; in realtà, in presenza dei *social network* il discorso è più complesso. A tal fine, sarà utile far riferimento ai risultati cui è pervenuta l'esperienza americana.

E' esemplare quanto affermato sul punto nel 2010 da Hillary Rodham Clinton, all'epoca Segretario di Stato, secondo la quale «*the freedom to connect is like the freedom of assembly, only in cyberspace. It allows individuals to get online, come together, and hopefully cooperate. Once you're on the internet, you don't need to be a tycoon or a rock star to have a huge impact on society*»<sup>4</sup>.

La Corte Suprema ha poi elaborato un concetto molto più peculiare, quello di *expressive association*, ossia il riconoscimento ad alcune organizzazioni della garanzia di cui al Primo Emendamento allorché queste

---

(dal sito <http://www.quotidianogiuridico.it>); questi principi sono stati richiamati anche nella decisione della Cassazione penale, Sezione V, sentenza 01/03/2016 n. 8328.

<sup>4</sup> In tal senso, *Remarks on Internet Freedom*, sul sito <http://www.state.gov/>.

sono un “gruppo espressivo”, ovvero manifestino un’idea attraverso un’espressione, pubblica o privata<sup>5</sup>. Nel contempo ha anche effettuato un’ulteriore specificazione, distinguendo le c.d. *intimate associations*, precisando che queste ultime sono garantite contro qualsiasi ingerenza dello Stato.

Ciò determina, sempre secondo i giudici americani, un differente trattamento. Mentre le associazioni intime sono tutelate dal diritto di *privacy* e quindi sottratte ad ogni sindacato in merito all’esclusione discriminatoria di categorie di consociati, le associazioni espressive sono soggette al principio di uguaglianza ed alle norme antidiscriminatorie<sup>6</sup>. In realtà, la dottrina più attenta ha criticato quest’ultima categoria, in quanto troppo vaga e priva di un esatto inquadramento<sup>7</sup>.

Senza voler andare oltre nella ricostruzione, le indicazioni provenienti dal diritto americano permettono di ragionare anche in termini di *expressive assembly*, ovvero di riunione che si caratterizza per condividere idee e scambiare opinioni, la cui tutela è prevista dal Primo Emendamento; si tratterebbe di entità che hanno una doppia anima, una duplice tutela costituzionale in ragione della loro natura.

Nella Costituzione italiana, invece, la tutela assegnata ai *social network* come *Facebook* viene caratterizzata in modo più marcato dall’esistenza di due specifiche norme costituzionali, ossia gli artt. 17 e 21 Cost.

Ma il problema non è di così facile soluzione; i gruppi che si formano *on line* consentono di instaurare relazioni che sarebbero di per sé impossibili *offline*, permettendo a persone che vivono all’altra parte del globo di relazionarsi. Manca però in questo caso un elemento che caratterizza la riunione, ossia la volontaria compresenza di più individui in uno stesso luogo<sup>8</sup>, la vicinanza materiale tra le stesse. Ciò porterebbe ad escludere l’applicabilità dell’art. 17 Cost.

In realtà, con *internet* le costruzioni giuridiche, nel loro significato originario, non sono più calzanti e, per tale ragione, devono essere necessariamente sottoposte ad una interpretazione evolutiva; detto in altri

---

<sup>5</sup> Il riferimento è al caso *Roberts v. U.S. Jaycees*, 468 U.S. 609, 618 (1984); sul tema, N. E. DEVINS, *The Trouble with Jaycees*, in *Catholic University Law Review*, 1985, n. 34, 901 e segg.; l’attenta ricostruzione in chiave storica di tale istituto è fatta da J. D. INAZU, *The Forgotten Freedom of Assembly*, in *Tulane Law Review*, 2010, vol. 84, 565 e segg.

Questa decisione è stata poi richiamata anche successivamente in altri casi, come ad esempio nella *Boy Scouts of America et al. v. Dale*, 530 U.S. 654 (2000), consultabile su *Le dottrine costituzionali di William H. Rehnquist*, Milano, 2008, 371 e segg.

Tale definizione, in verità, è stata data anche dal diritto tedesco, nella decisione del Tribunale costituzionale 69 BVerfGE 315 (195), 342 e segg., come ricordato da U. K. PREUB, *Associative Rights (The Right to the Freedom of Petition, Assembly, and Association)*, in *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, a cura di M. ROSENFELD e A. SAJÒ, Oxford, 2013, 952, il quale sottolinea che la libertà di associazione è un *expressive right* in un senso particolare; proprio richiamando la decisione del *Bundesverfassungsgericht*, rileva come una riunione è caratterizzata dalla fisica presenza di una moltitudine di individui accomunati dallo scopo di comunicare collettivamente con il pubblico.

<sup>6</sup> A. CERRI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Milano, 2009, 54.

<sup>7</sup> Le critiche sono espresse da J. D. INAZU, *Virtual Assembly*, in *Cornell Law Review*, 2013, vol. 98, 1099.

<sup>8</sup> Su tale carattere, M. RUOTOLO, *La libertà di riunione e di associazione*, in *I diritti costituzionali*, II, a cura di R. NANIA e P. RIDOLA, seconda ed. riveduta ed ampliata, Torino, 2006, 683.

termini, la virtualità permea tutte le categorie, adattando quelle coniate per il mondo reale al *web*. Ciò emerge anche dalla lettura del richiamato d.d.l. costituzionale dove, non a caso, si afferma che *internet* è il “luogo”, ovvero si riconosce una dimensione spaziale ad una realtà virtuale, priva di qualsiasi ambito territoriale. Questo induce a ritenere che la compresenza fisica, come elemento costitutivo della riunione, giunge a smaterializzarsi, potendo sussistere anche senza la vicinanza materiale; è sufficiente quindi la mera compresenza virtuale sul *social network*.

Gli altri due elementi (ovvero la plurisoggettività e lo scopo comune) presentano minori difficoltà. In merito al primo, *Facebook* è necessariamente uno strumento che presuppone la pluralità di individui interconnessi tra di loro. Esso è una sorta di riunione *in fieri*, in cui gli incontri ed i dibattiti si sviluppano in ogni momento della giornata, su tematiche non definiti a monte e riferite ad esperienze o questioni attuali o passate.

Lo scopo comune è dato dalla volontà di interconnettersi, ovvero di stabilire un rapporto tra più individui, senza alcuna specifica finalità; non vi è cioè un fine predeterminato (che potrebbe essere la semplice amicizia o lo scambio di idee di qualsiasi natura o l'utilizzo a fini commerciali), al di fuori di esercitare la propria libertà di utilizzo dello strumento informatico.

Sicuramente molto più problematica è la distinzione con il diritto di associazione; per questa potrebbe valere il criterio dell'organizzazione<sup>9</sup>, ma anche sul punto appare complicato fare una rigida separazione con il diritto di riunione. Si può fare l'esempio di un gruppo Facebook o di un *web forum*. Si potrebbe pensare in questi casi ad una associazione<sup>10</sup>, ma anche ad una riunione, se essi vengono considerati un luogo di incontro. I due concetti, allora, come già rilevato da qualche autore, si intrecciano ed il loro legame porta a ritenere corretto l'utilizzo di un approccio integrato che valuti attentamente le similitudini e le interdipendenze<sup>11</sup>.

Più in generale, il ragionamento fin qui fatto si ricollega alla problematica della c.d. libertà informatica; è stato correttamente messo in evidenza come essa, nel caso di mancata costituzionalizzazione, possa essere desunta in via interpretativa. Si rileva come «di fronte al nuovo scenario della tecnologia informatica e il

---

<sup>9</sup> La distinzione tra riunione ed associazione si basa su due profili, ossia sull'interesse (che nell'associazione viene perseguito in forma collettiva) e sull'esistenza di una organizzazione (in tal senso, T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2013, 575).

A livello internazionale, nella seconda edizione della *ODIHR-Venice Commission Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly* dell'OSCE si definisce riunione «*the intentional and temporary presence of a number of individuals in a public place for a common expressive purpose*» (sul sito <http://www.osce.org>); l'associazione, secondo la *Joint Guidelines on Freedom of Association*, adottata dalla *Venice Commission* il 12-13 December 2014, è «*an organized, independent, not-for-profit body based on the voluntary grouping of persons with a common interest, activity or purpose*» (sul sito <http://www.venice.coe.int>).

<sup>10</sup> P. SWIRE, *Social Networks, Privacy, and Freedom of Association: Data Protection vs. Data Empowerment*, in *North Carolina Law Review*, 2012, vol. 90, 104, nota 10, sottolinea come «*the name “social network” shows an especially strong relationship to freedom of association*».

<sup>11</sup> A. COMNINOS, *Freedom of Peaceful Assembly and Freedom of Association and the Internet*, sul sito [www.apc.org](http://www.apc.org).

suo impatto sulle libertà del cittadino, il giudice costituzionale deve saper recuperare le tradizionali libertà costituzionali aggiornandole in via interpretativa e ricollocarle nel prima del diritto di libertà informatica»<sup>12</sup>. Ma quest'ultima è allora un *genus* al cui interno possono essere individuate le varie dimensioni dell'uomo che già ricevono tutela dall'ordinamento; i diritti, una volta limitati alla dimensione reale, vanno necessariamente adattati alla luce delle tecnologie informatiche, che portano a generare nuove situazioni giuridiche soggettive, innestandole su quelle già esistenti, ed a garantire, quindi, un ampliamento della tutela costituzionale.

### 3. Le espressioni protette

La giurisprudenza italiana si è soffermata soprattutto sulle problematiche riguardanti gli illeciti commessi a mezzo di internet. Negli Stati Uniti, invece, è stata dedicata particolare attenzione alle facoltà che risultavano protette. Sotto questo profilo, vanno quindi distinte le espressioni personali da quelle del gruppo.

Sotto il primo aspetto, si è ad esempio ritenuto che i *Like* rientrassero nella tutela offerta dal Primo Emendamento. Il riconoscimento è avvenuto grazie alla sentenza della Corte di appello di Richmond, la quale ha accolto l'impugnazione di un vice-sceriffo, licenziato in quanto aveva espresso il suo *Like* a favore del rivale del suo capo alla carica di sceriffo. In primo grado, la Corte aveva negato che tale espressione fosse tutelata dal Primo Emendamento. In secondo grado, la prospettiva mutò e la Corte di appello ritenne che sostenere un partito politico in tali manifestazioni rientrava nella previsione costituzionale richiamata<sup>13</sup>.

La tutela che investe gli aderenti del gruppo si ricollega principalmente alla libertà di manifestazione del pensiero, in ogni sua forma (tramite *posts*, tramite foto, tramite *Like*); nella medesima situazione giuridica rientra anche la possibilità di eliminare ogni espressione personale immessa su *Facebook* ma anche quella di non esprimersi in alcun modo.

In merito al secondo, invece, rileva soprattutto l'utilizzo che può anche oltrepassare il mero aspetto sociale ed assumere rilevanza economica; ciò può avvenire allorché sul *social network* vengono creati gruppi (e quindi una sorta di riunione sezionale all'interno della più ampia assemblea) la cui finalità sia quella di catalizzare l'attenzione di soggetti verso un determinato argomento. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Torino che, in una decisione del 2011, ha affermato che «tale strumento di contatto selettivo e mirato può essere estremamente utile quale veicolo collaterale di informazione e di

---

<sup>12</sup> T. FROSINI, *Libertè Egalitè Internet*, Napoli, 2015, 39-40.

<sup>13</sup> Su tale vicenda, B. C. STEIN, *A Bland Interpretation: Why a Facebook "Like" Should Be Protected First Amendment Speech*, in *Seton Hall Law Review*, 2014, 1263 e segg.

promozione di un'attività aziendale se il gruppo è collegato ad una impresa commerciale», specificando come in tale ottica «il gruppo Facebook ha una precisa rilevanza economica e la stessa amicizia virtuale rappresenta un thesaurus di contatti qualificati potenzialmente produttivi di avviamento commerciale»<sup>14</sup>. Anche altre sono ovviamente le espressioni protette; uno strumento scarsamente utilizzato è il *Poke*, una sorta di “colpetto sulla spalla”, una sorta di invito al dialogo; la similitudine viene fatta con uno squillo del telefono, un modo cioè per attivare una connessione in modo formale; ormai lo strumento, sebbene disponibile, è in totale disuso, dal momento che nei contatti interpersonali si omette qualsiasi formalismo. Rientra nella libertà comunicativa anche l'utilizzo del *Tag*, ovvero le menzioni fatte nei confronti di uno o più utenti iscritti al *social network* in una foto, in un aggiornamento di stato o in un commento, a seguito del quale l'interessato riceverà una notifica. Quest'ultimo viene utilizzato per intavolare una conversazione e veicolare idee o contenuti tra gli utenti.

Infine, strumento espressivo è anche la condivisione, che permette di far conoscere ai propri amici un contenuto; l'utente è come se si appropriasse del contenuto<sup>15</sup>, anche se chi l'ha diffuso viene informato di questo comportamento. E', quindi, un ulteriore mezzo per manifestare il proprio assenso o per rimarcare l'importanza di fatti o comportamenti altrui.

Da quanto detto, emerge, dunque, uno strumentario a disposizione dell'utente sicuramente molto ampio, che dimostra, proprio in ragione di tale caratteristica, la trasversalità del mezzo comunicativo e la pluralità di diritti di libertà coinvolti.

#### 4. I limiti al diritto di riunione virtuale

La mancanza di compresenza fisica comporta ovviamente delle conseguenze anche per ciò che attiene ai limiti. Resta in ogni caso immutato il principio stabilito dalla Cassazione penale, secondo la quale «l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 17 e 21 Cost. cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti» (Cass. pen., sez. II, n. 35178/2007).

I limiti previsti dall'art. 21 Cost., infatti, trovano applicazione senza alcuna difficoltà, ad iniziare dal buon costume; tutte le frasi o i comportamenti che si pongono in contrasto con il pudore sessuale non sono quindi ammessi. Ma lo stesso vale per i limiti c.d. ulteriori, i quali costituiranno ovviamente un argine all'uso di questo *social network* in contrasto con altri valori costituzionali.

<sup>14</sup> Trib. Torino, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ordinanza del 7 luglio 2011, in *Il Foro it.*, 2013, 2307.

<sup>15</sup> Va segnalata la recente decisione del Tribunale di Roma - Sentenza 1° giugno 2015 n. 12076, in cui i Giudici capitolini hanno rilevato che “la pubblicazione di foto sulla propria pagina Facebook «non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici». Per cui nel caso di utilizzo non autorizzato da parte dei media scatta il risarcimento del danno morale e patrimoniale” (informazioni tratte dal sito <http://www.dirit-to24.ilsole24ore.com/>).

Più complesso è ovviamente il discorso in merito alle ipotesi limitative previste dall'art. 17 Cost. Com'è noto, il primo comma stabilisce che “i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi”. Questa ipotesi è stata prevista dal momento che, a causa della compresenza fisica, si potrebbero causare disordini al c.d. ordine pubblico in senso materiale<sup>16</sup>.

Ma appare difficile estendere questa limitazione alle riunioni virtuali, per le quali manca sia la compresenza fisica che la messa in pericolo della pace pubblica. Anche sul punto, ovviamente, il limite in questione deve piegarsi alla particolarità dello strumento ed essere utilizzato in stretta connessione con la natura trasversale che gli viene riconosciuta. In tal senso, è condivisibile quella dottrina che considera il “pacificamente” con riferimento all'atteggiamento psicologico dei partecipanti<sup>17</sup>, che può emergere proprio dalle manifestazioni dei componenti del gruppo. In sostanza, come avviene per la libertà di manifestazione del pensiero, andrà distinta la mera affermazione di idee da tutte quelle forme di incitamento verso comportamenti illegali volti a creare turbamenti della pace sociale.

Quindi, per le riunioni virtuali, oltre a vedere immutati tutti i diritti che promanano da questa situazione giuridica (inerenti cioè la formazione, la composizione, l'espressione di idee e la possibilità di svolgere raduni ed assemblee), è necessario garantire il rispetto dei limiti dell'art. 17, comma 1, senza peraltro trasformare questi ultimi in un facile strumento repressivo. Saranno allora punibili tutte quelle situazioni in cui, oltre al dato oggettivo poc'anzi visto, sussistano non il semplice timore dello svolgimento non pacifico, bensì seri e fondati motivi di un pericolo imminente. Sotto tale ottica, allora, l'espressione “senz'armi” nelle riunioni virtuali resterebbe assorbita nella prima (“pacificamente”), costituendo solo una causa eventuale, un dispiegamento nel reale di ciò che è avvenuto nel *web*.

In merito al profilo procedurale, invece, restano da chiarire i modi in cui sia possibile utilizzare questo strumento per monitorare gli aderenti e soprattutto se sia possibile imporre delle regole di condotta. Nel successivo paragrafo verranno analizzati alcuni profili che aiutano a comprendere come viene disciplinata la problematica.

## 5. Le regole del gruppo ed i diritti del singolo

Il gruppo virtuale ha un potere di autoregolamentazione, dal momento: a) si dà dei criteri per l'ammissione; b) ammette chi li rispetta; c) espelle chi viola le regole.

---

<sup>16</sup> F. GAMBINI, *Art. 17*, cit., 137.

<sup>17</sup> S. PRISCO, *Voce Riunione (libertà di)*, in *Enc. giuridica*, XXVII, Roma, 1991, 5.

Del tutto peculiare è ciò che avviene su *Facebook*, ove esistono, oltre le condizioni e la normativa sui dati personali<sup>18</sup>, che vengono accettate al momento dell'iscrizione, anche i c.d. *standard* della comunità<sup>19</sup>, elaborati nel marzo del 2015 dal team del *social network* che crea la normativa sui contenuti, ossia quelle regole in cui viene indicato ciò che non può essere pubblicato. Il controllo viene svolto da aziende terze che, in caso di segnalazione, filtrano o, nei casi più gravi, eliminano il contenuto. Si tratta di una specie di codice di condotta ottriato, non scelto dagli utenti, ma concesso loro dall'alto.

Vario è il contenuto, che spazia dal divieto di minacce, alle forme di intervento contro qualsiasi atto che promuova l'autolesionismo o il suicidio; sono inoltre vietati il bullismo e qualsiasi atto di intimidazione, nonché i contenuti che minacciano o promuovono violenza o sfruttamento sessuale, incluso quello di minorenni e le aggressioni a sfondo sessuale. Non sono ancora ammessi contenuti di nudo, quelli che incitano all'odio oppure quelli violenti o le immagini forti.

Oltre che limiti soggettivi, ve ne sono anche altri che interessano il profilo collettivo. E' vietata la presenza su internet alle organizzazioni terroristiche o che svolgano attività criminali organizzate. La sanzione della rimozione interessa anche eventuali apologie di reati, volte cioè ad elogiare o sostenere i *leaders* di tali organizzazioni o a giustificarne il comportamento.

In realtà, questo codice, che ha lo scopo di distinguere ciò che lecito da ciò che non lo è, presenta dei concetti estremamente vaghi che potrebbero condurre a risultati problematici. E' il caso per esempio dei contenuti di nudo; di recente, un docente ha pubblicato il dipinto del pittore ottocentesco Gustave Courbet "L'origine del mondo", raffigurante le parti intime femminili. Nonostante si trattasse di un'opera d'arte esposta al pubblico presso il [Museo d'Orsay](#), l'utente si è visto bloccare l'*account*. A seguito di ciò, è stata adita la Corte di Parigi che sta giudicando su tale comportamento<sup>20</sup>. La vicenda ha suscitato particolare interesse anche sotto il profilo della competenza, essendo stata radicata in Francia e non, come chiedevano i legali di *Facebook*, in California.

Altro aspetto controverso è quello di individuare quale comportamento potrebbe incarnare un'attività criminale; senza una nozione specifica, bisogna far riferimento al luogo ove è stata posta in essere. Si pensi a Paesi come la Russia, in cui, ad esempio, è vietata la propaganda ed ogni manifestazione omosessuale<sup>21</sup>. Quindi, secondo le regole di condotta, anche il *social network* dovrebbe rispettare tali

---

<sup>18</sup> Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE) suscita in realtà non poiché perplessità, dal momento nel considerato n. 18 esclude i *social network* utilizzati per attività di carattere personale o domestico dall'ambito applicazione di tale disciplina.

<sup>19</sup> Consultabili sul sito <https://www.facebook.com/communitystandards>.

<sup>20</sup> A riguardo, F. SIRONI, *Facebook censura, la Francia risponde*, sul sito <http://espresso.repubblica.it>.

<sup>21</sup> Uno studio comparato sui *social network*, con particolare riferimento ai filtri che vengono imposti, alla rimozione dei contenuti, alla disattivazione dell'*account*, alle richieste dei governi ed alle politiche in materia di *privacy*, può essere rinvenuto in R. MACKINNON, E. HICKOK, A. BAR, H. LIM, *Fostering Freedom Online: the Role of Internet*

divieti. D'altronde, le indicazioni provenienti dai responsabili della *policy* sono chiare: «*if a country requests that we remove content because it is illegal in that country, we will not necessarily remove it from Facebook entirely, but may restrict access to it in the country where it is illegal*»<sup>22</sup>.

Sotto altra angolatura, invece, il singolo può ovviamente aderire al *social network*, costituire gruppi ed esprimere il suo pensiero; ma può anche uscire da *facebook* o dal gruppo e decidere come gestire le richieste provenienti dagli altri iscritti. Restano quindi integri i diritti previsti e garantiti dall'art. 17 Cost., o, più in generale, per tutti i diritti di libertà, che consistono in un esercizio positivo, negativo<sup>23</sup> o, anche, nel recesso dalla situazione costituita. Insomma, un generale *right to delete*, che non va inteso quindi solo sotto il profilo della protezione dei dati personali<sup>24</sup>, ma anche come diritto a potersi cancellare da un *social network*, disattivando temporaneamente o definitivamente il proprio *account*.

## 6. Il *Right to Freedom of Peaceful Assembly online* nel diritto internazionale

Il diritto di riunione è disciplinato in svariati documenti internazionali; è previsto nell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, nell'art. 21 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; a livello europeo, l'art. 11 della Convenzione europea dei diritti civili prevede che “ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica”. Tuttavia, manca qualsiasi riferimento specifico all'esercizio di questo diritto *on line*; ciò nonostante, esistono numerosi provvedimenti in cui si fa riferimento a tale particolare uso.

Nelle risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sono presenti indicazioni importanti in merito al diritto di riunione *on line*. In linea generale, l'orientamento di quest'organo è ben fermo nel ritenere che i diritti di cui l'individuo gode nel mondo reale devono avere analoga tutela anche in rete (HRC/20/8<sup>25</sup>).

---

*Intermediaries*, Paris-Reston, 2014, 131 e segg., consultabile sul sito <http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf>.

<sup>22</sup> [M. BICKERT](#) e [C. SONDERBY](#), *Explaining Our Community Standards and Approach to Government Requests*, sul sito <http://newsroom.fb.com/news/2015/03/explaining-our-community-standards-and-approach-to-government-requests/>.

<sup>23</sup> Per una ricostruzione di questo profilo, A. PACE, *Libertà e diritti di libertà*, in *Studi in onore di Pierfrancesco Grossi*, a cura di A. D'Atena, Milano, 2012, 1004.

<sup>24</sup> Su tale profilo, P. A. BERNAL, *A right to delete?*, in *European Journal of Law and Technology*, vol. 2, n. 2, sep. 2011, consultabile sul sito <http://ejlt.org/article/view/75/144>.

<sup>25</sup> Risoluzione dell'*Human Rights Council* del 5 luglio 2012.

Più nello specifico, nella risoluzione 24/5<sup>26</sup>, si sottolinea l'obbligo che grava sugli Stati membri di rispettare e tutelare pienamente i diritti di tutti gli individui di riunirsi<sup>27</sup> pacificamente e di associarsi liberamente, sia *online* che *offline*. Nulla si dice sull'immaterialità del luogo, per cui si può ritenere che la compresenza fisica sia un dato non più necessario per la configurazione di questo diritto. Anzi, sembra emergere il ruolo servente dello strumento informatico, volto a facilitare l'esercizio delle riunioni nel mondo reale. Non a caso, nella risoluzione 21/16<sup>28</sup>, si riconosce l'importanza delle nuove tecnologie proprio per rendere possibile o facilitare il godimento del diritto di riunione e associazione ed il compito degli Stati di promuovere e facilitare l'accesso ad internet.

Anche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha espresso una posizione ben definita. Nella Raccomandazione diretta agli Stati membri ed avente ad oggetto "Guida dei diritti umani su internet" è stata dedicata una parte specifica proprio a questa situazione giuridica, estendendo le prerogative previste per il mondo reale<sup>29</sup>.

Di gran lunga più interessante è invece la Dichiarazione sulla libertà di espressione e di riunione in rete adottata il 7 dicembre 2011 sempre dallo stesso organo. In essa, si sottolinea l'importanza dei nuovi strumenti, come *blog* e *social network*, ormai parti integrate del nuovo "*media ecosystem*". Questi ultimi, sebbene operino tra privati, assumono un ruolo fondamentale per la sfera pubblica, favorendo il dibattito e la circolazione di idee e assumendo in alcuni casi il ruolo di *watchdog*, la cui violazione si pone in contrasto con l'art. 11 della Convenzione. A tal fine, si invitano gli Stati a vigilare sul rispetto di tale articolo e controllare l'esistenza di pressioni politiche sulle piattaforme e sugli operatori. In sostanza, si sottolinea la funzione sociale di tali strumenti e la loro importanza per un libero e democratico dibattito.

Una disciplina quindi che, tutto sommato, utilizza gli strumenti e la normativa esistente, adattandola al *web*, senza valutare le peculiarità del mezzo, che forse richiede una maggiore attenzione ed una regolamentazione *ad hoc*, in ragione delle peculiarità che lo caratterizzano.

---

<sup>26</sup> Risoluzione dell'*Human Rights Council* del 26 settembre 2013.

<sup>27</sup> Nel "*Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai*", A/HRC/20/27, si sottolinea che la riunione è "un incontro intenzionale e temporaneo in uno spazio privato o pubblico per uno scopo specifico".

<sup>28</sup> Risoluzione adottata dall'*Human Rights Council* il 27 settembre 2012.

<sup>29</sup> CM/Rec (2014) 6, in cui si afferma a chiare lettere che il diritto di riunione ed associazione *on line* significa che «1. *you have the freedom to choose any website, application or other service in order to form, join, mobilise and participate in social groups and assemblies whether or not they are formally recognised by public authorities. You should also be able to use the Internet to exercise your right to form and join trade unions;*

2. *you have the right to protest peacefully online. However, you should be aware that, if your online protest leads to blockages, the disruption of services and/or damage to the property of others, you may face legal consequences;*

3. *you have the freedom to use available online tools to participate in local, national and global public policy debates, legislative initiatives and public scrutiny of decision-making processes, including the right to sign petitions and to participate in policy making relating to how the Internet is governed.*».

## 7. I *Flashmobs*

La disciplina del diritto di riunione nei *social media* non viene prevista all'interno degli ordinamenti statali in una specifica normativa. Alcune forme espressive appaiono in ogni caso di particolare rilievo, soprattutto per la funzione servente svolta dai *social network*. È il caso dei *flashmobs*, ovvero di quelle riunioni svolte in uno spazio pubblico ma organizzate per il tramite della rete. La funzione di *facebook* è solo preparatoria, dal momento che serve esclusivamente a preordinare le vere e proprie riunioni.

Molti sono i profili che assumono rilievo in questa peculiare forma di manifestazione<sup>30</sup>. Le legislazioni degli Stati europei sono prive di una specifica disciplina a riguardo. In alcuni Stati, come in Francia ed in Belgio, ci si è chiesti<sup>31</sup> se i *flashmobs* che si svolgono in strada debbano seguire le stesse procedure di quelli che si svolgono *indoor* (ad esempio, presso centri commerciali o aeroporti). Soprattutto sorgono dubbi sulla necessità se vi debba comunque essere un preavviso. Il rilievo non è di scarsa importanza, dal momento che in tali ipotesi si potrebbe giungere addirittura al loro scioglimento<sup>32</sup>.

In altre esperienze, invece, esiste una specifica legislazione che, in alcune ipotesi, ha comportato restrizioni eccessive della libertà di riunione. È il caso della Turchia, in cui non vi è una specifica normativa, anche se esiste una disciplina che regola internet e punisce i crimini<sup>33</sup>. Essa è stata utilizzata, ad esempio, durante la protesta al parco Gezi nel 2013, allorché si giunse a rendere impossibile l'accesso a *Facebook* e *Twitter* ad Istanbul. Anche in Russia, le modifiche apportate nel 2012 al Codice sugli illeciti amministrativi<sup>34</sup> hanno comportato un irrigidimento delle regole per le riunioni e permesso

---

<sup>30</sup> Essi vanno dal rispetto del diritto di autore alla *privacy*, senza trascurare profili di natura penalistica e giurisdizionale, come ampiamente segnalato in una sorta di manuale operativo riguardante i profili legali dei *flashmobs*, di R. CARTER, *Flash Mob Law: The Legal Side of Planning and Participating in Pillow Fights, No Pants Rides, and Other Shenanigans*, Chicago, 2013.

<sup>31</sup> Per la Francia, M. GARCIN, *France*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, a cura di A. PETERS e I. LEY, Baden-Baden, 2016, 53, mentre per il Belgio, sempre della stessa autrice, *Belgium*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 106.

<sup>32</sup> Spunti a riguardo in O. SALÁT, *The Right to Freedom of Assembly. A Comparative Study*, Oxford, 2015, 105, che fa riferimento soprattutto alle *malicious assemblies*, dubitando però che in tale categoria possano rientrare i *flash mobs* che si svolgono omettendo le preventive comunicazioni.

<sup>33</sup> Legge n. 5651 del 4 maggio 2014; le modifiche apportate nel mese di febbraio del 2014 hanno ampliato il potere dell'Autorità delle Telecomunicazioni (TIB) di ordinare il blocco dei siti web, permettendo di farlo per motivi riconducibili alla tutela della diritto di *privacy*, senza alcun controllo preventivo di un'autorità giurisdizionale (solo una ratifica entro le 48 ore successive avrebbe permesso la permanenza del blocco). Nel mese di settembre, poi, è stato approvato un altro emendamento, che consentiva alla TIB di bloccare i siti, se ritenuto necessario "per la sicurezza nazionale, il ripristino dell'ordine pubblico e la prevenzione dei crimini". Il 2 ottobre 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che consentiva al TIB di operare senza una preventiva autorizzazione giudiziaria; su tali problematiche, E. ASKIN, *Turkey*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit. 153 e segg.

<sup>34</sup> Legge federale n. 65-FZ dell'8 giugno 2012.

in diversi casi l'intervento della polizia durante alcuni *flashmobs*, che prima della riforma si erano svolti senza alcuna interferenza<sup>35</sup>.

In Polonia, invece, i partecipanti non si vedono attribuiti gli stessi diritti di coloro che prendono parte ad una riunione poiché non manifestano l'intenzione di contribuire ad un pubblico dibattito<sup>36</sup>. Dello stesso avviso sono le Corti tedesche, che distinguono le riunioni a carattere politico da quelle con altre finalità (culturali, musicali, sportive, ecc.). Per le prime si parla di *smartomobs*, per le altre di *flashmobs*. Solo le prime rientrerebbero nella previsione dell'art. 8 della Costituzione tedesca<sup>37</sup>.

In alcuni Paesi, come la Tunisia, l'utilizzo di dei *social network* è stato finalizzato ad organizzare manifestazioni di protesta; a tal fine, si è ritenuto applicabile la disciplina ordinaria, che prevedeva l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione e la possibilità di impedire le manifestazioni in caso di disturbo della pace pubblica<sup>38</sup>.

Volendo trarre le somme, è possibile evidenziare come l'utilizzo di *Facebook* per l'organizzazione di riunioni non viene sottoposto ad una normativa specifica e ciò costringe le autorità a far ricorso alle categorie tradizionali<sup>39</sup>. Questo ovviamente determina incertezze e problematiche applicative, in considerazione della circostanza del grande numero di persone che i moderni *media* riescono a mobilitare in tempi molto brevi. Sicuramente, i *flashmobs* rappresentano un'espressione di aggregazione proveniente dalla base, ossia di quello che è stato definito «*grassroots powers*»<sup>40</sup>, che le autorità non riusciranno mai a limitare. In realtà in alcuni Stati americani (Pennsylvania, Maryland, e Ohio) si è cercato di disciplinare questa particolare forma di manifestazione, tentando di intervenire soprattutto nei confronti di quelle riunioni che hanno il fine di perseguire scopi vietati dalla legge o disordini tali da creare pericolo per l'incolumità pubblica. E' il caso dei cc.dd. *flash mobs*, ossia furti di massa compiuti nei confronti di esercizi commerciali da un gruppo di persone. Avverso tali attività, il legislatore statale è intervenuto, inserendo

<sup>35</sup> E. YUSHKOVA, *Russia*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 181. Anche in Ucraina, i *flash mobs* sono molto popolari, sebbene il fenomeno sia privo di una specifica disciplina (in tal senso H. PERPELYUK, *Ukraine*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 211).

<sup>36</sup> M. STOZEK, *Poland*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 222.

<sup>37</sup> A riguardo, I. LEY e A. PETERS, *Freedom of Assembly in Europe: Comparison*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 282; gli autori ricordano anche l'esperienza ungherese, in cui, a seguito della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, *Bukta v. Hungary* [2007], *Application* n. 25691/04 (17 July 2007), i *flashmobs* vengono trattati nello stesso modo delle altre riunioni che contribuiscono al pubblico dibattito.

<sup>38</sup> M. GARCIN, *Tunisia*, in *The Freedom of Peaceful Assembly in Europe*, cit., 265, che richiama la legge sul diritto di riunione del 24 gennaio 1969.

<sup>39</sup> Di rilievo sul punto è quanto considerato negli USA nella sentenza *Arkansas Educ. Television Comm'n v. Forbes*, 523 U.S. 666, 678 (1998), in cui si è ritenuto che «*wireless networks constitute traditional public forums*» (in tal senso, M. J. FITZPATRICK, *The Constitutionality of Restricting the Use of Social Media: Flash Mob Protests Warrant First Amendment Protections*, in *Seton Hall Law Review*, vol 43, 2013, 841).

<sup>40</sup> [M. MATTERN](#), *Anarchism and Art: Democracy in the Cracks and on the Margins*, Albany, 2016, 118.

nuove previsioni repressive, nei confronti delle quali sono stati avanzati seri dubbi e perplessità, in quanto in contrasto con i principi stabiliti dal Primo Emendamento<sup>41</sup>.

Gli aspetti sopra evidenziati fanno emergere le enormi difficoltà che si sono incontrate nel far rientrare le nuove tecnologie all'interno delle previsioni normative esistenti. Ove invece se ne volessero prevedere di nuove, il legislatore non potrà discostarsi dai valori espressi nelle Costituzioni ed agire temperando le libertà di riunione e di manifestazione di pensiero ed il diritto di riunione dei cittadini con la tutela dell'incolumità pubblica.

### 8. Il *Facebook Statute*: suggerimenti e prospettive

Nel 2011, nel Missouri venne approvata una legge che proibiva le comunicazioni private sui *social network* tra docenti e studenti<sup>42</sup>. Il fine era quello di evitare forme di comunicazioni senza alcuna forma di controllo. Avverso tale normativa furono intentate una serie di procedimenti legali<sup>43</sup>, oltre che una gran quantità di polemiche, soprattutto da parte dei docenti che utilizzavano correttamente gli strumenti informatici per comunicare con gli studenti. La normativa venne abrogata ma lo scenario aperto è sicuramente inquietante, soprattutto sulle forme di limitazione che potranno essere imposte.

Soprattutto nel campo dell'amministrazione della giustizia, vi è particolare attenzione per l'utilizzo di questo mezzo. Ad esempio, in Florida è stato rilevato che se un giudice ha tra i suoi amici un avvocato che può patrocinare avanti a lui, pone in essere una condotta scorretta e illegittima, idonea a minare la sua imparzialità<sup>44</sup>. Chi ha commentato la decisione ha evidenziato che però il più delle volte l'amicizia è in questo caso superficiale e non fondata su vincoli di affetto e solidarietà<sup>45</sup>. Ad ogni modo, il parere della corte americana pone l'attenzione sulla necessità da parte dei titolari di cariche o funzioni istituzionali di prestare attenzione all'utilizzo di queste forme di riunioni virtuali.

---

<sup>41</sup> Sul tema, L. CLAYCOMB, *Regulating Flash Mobs: Seeking a Middle Ground Approach That Preserves Free Expression and Maintains Public Order*, in *University of Louisville Law Review*, vol. 51, 2013, 375 e segg., il quale suggerisce di intervenire sia attraverso misure non legislative volte a prevenire le riunioni violente (attraverso forme di monitoraggio del web e migliorando l'informazione, soprattutto dei più giovani) sia ricorrendo agli strumenti normativi esistenti, senza crearne di nuovi (396 e segg.).

<sup>42</sup> *Amy Hestir Student Protection Act*, S.B. 54, 96<sup>th</sup> Gen. Assembl., 1st Reg. Sess. (Mo. 2011).

<sup>43</sup> J. D. INAZU, *Virtual Assembly*, cit. 1131 e segg.

<sup>44</sup> Corte Suprema dello Stato della Florida, Parere 17 novembre 2009 n. 20, in *Dir. inf.*, 2010, 498 e segg., secondo al quale «allorquando un giudice identifichi tra i suoi amici, sulla sua pagina personale di un sito di social network, un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a lui, di modo che tutti coloro che accedano al suo profilo personale possano liberamente fruire dell'informazione, egli pone in essere una condotta deontologicamente scorretta e illegittima, in quanto idonea a far sorgere nei soggetti terzi dubbi ragionevoli circa la sua imparzialità nell'esercizio delle funzioni, a causa della plausibile esistenza di un rapporto privilegiato con un potenziale interlocutore portatore di interessi di parte nell'ambito dei procedimenti a lui devoluti».

<sup>45</sup> P. SAMMARCO – L. GUIDOBALDI, *L'amicizia tra giudice e avvocato nei social network*, in *Dir. inf.*, 2010, 512-513.

Nel nostro ordinamento, già si sono avute alcune nette prese di posizioni. Si pensi all'ambito lavorativo; in tal senso, segnali interessanti provengono dalla giurisprudenza che ha ritenuto come violi l'art. 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) il datore di lavoro che controlli con apparecchiature elettroniche o attraverso appositi software (come *Super scout*) gli accessi ad internet e l'utilizzo di *social network*<sup>46</sup>; in sede lavorativa, peraltro, l'utilizzo è consentito solo con le dovute attenzioni, ovvero considerando che potrebbe costituire giusta causa di licenziamento il collegamento effettuato senza effettive esigenze lavorative. Tale profilo è comune anche ad altre esperienze, come quella americana o canadese, in cui la legislazione tutela il lavoratore dalla possibilità di licenziamento a seguito di comunicazioni effettuate tramite *Facebook*<sup>47</sup>.

Nel contempo, commette peculato l'impiegato che utilizza *internet* dal computer dell'ufficio, indipendentemente da un incremento dei costi a carico dell'ente pubblico (Cass. pen. Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20326); tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'utilizzo in ufficio di *social network*<sup>48</sup>. O ancora, è passibile di sanzioni disciplinare il lavoratore che utilizza tali strumenti durante l'orario di lavoro. Sono emblematiche peraltro le limitazioni imposte da alcuni Sindaci ai dipendenti comunali, volte ad impedire l'utilizzo di *facebook* in comune<sup>49</sup>.

Tali limitazioni ovviamente non entrano in contrasto con l'art. 17 della Costituzione; com'è noto, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, secondo però limiti ben precisi e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia<sup>50</sup>; non sono ovviamente consentite riunioni occasionali o virtuali che possano comportare una distrazione dalle normali funzioni lavorative.

Ma se tali limitazioni appaiono giustificate, molto più complessa è una questione che di recente è stata posta in evidenza. Il riferimento è alle misure giustificate da finalità di contrasto del terrorismo, contenute nella legge 17 aprile 2015 n. 43<sup>51</sup>, in cui, in sede di discussione, era stato proposto di inserire una norma

---

<sup>46</sup> Sul tema, Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 8/2010, 805 e segg. con commenti di P. DUI, *Monitoraggio della posta elettronica e accesso in internet*, 810.

<sup>47</sup> Di rilievo sul tema è la ricostruzione effettuata da J. TEITEL, *Fired Over Facebook: The Consequences of Discussing Work Online*, su *Western Journal of Legal studies*, vol. 2, 2012, issue 2, art. 3, sul sito <http://ir.lib.uwo.ca/uwojls/vol2/iss2/3>.

<sup>48</sup> La vicenda di cinque dipendenti pubblici indagati per peculato per aver utilizzato *facebook* durante l'orario di lavoro è ricordata da M. MARAFFINO, *Usare facebook durante l'orario di lavoro può comportare sanzioni disciplinari sia nel settore pubblico sia nel privato*, su [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com).

<sup>49</sup> Ciò è avvenuto, ad esempio, nei Comuni di Torino e Nichelino, come ricordato da G. LEGATO, *I dipendenti perdono tempo. Facebook vietata in Comune*, su [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it).

<sup>50</sup> Come ad esempio l'art. 20 dello Statuto dei lavoratori.

<sup>51</sup> Relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

che autorizzava la polizia ad utilizzare programmi per acquisire da remoto le comunicazioni ed i dati presenti in un sistema informatico. Si trattava, in sostanza, di uno strumento che consentiva di fatto di spiare i cittadini e che poteva essere utilizzato per tutti i reati “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche”. L’emendamento è stato stralciato, ma non è detto che non possa essere riproposto, magari in un provvedimento che disciplini in modo più analitico le intercettazioni sulle comunicazioni. Il rischio è che, come già attentamente segnalato, condizioni emergenziali possano giustificare l’utilizzo di strumenti di controllo di massa sulle comunicazioni, con conseguente ingiustificata limitazione delle libertà costituzionali dei cittadini<sup>52</sup>.

### 9. La tecnologia per lo sviluppo dei diritti

«*Technology shouldn't be—was never meant to be—an end in and of itself*»; con queste parole, Clara Shih, nel libro *The Facebook Era*, si esprimeva in merito al significato della tecnologia, precisando che «*it is only interesting and meaningful and valuable where and when it serves people*»<sup>53</sup>.

Tale osservazione si adatta sicuramente a *Facebook*; tale mezzo ha infatti permesso la crescita culturale delle persone<sup>54</sup>, la rapida circolazione di idee ma anche il potenziamento dei diritti<sup>55</sup>. Sotto quest’ultima angolatura, è stata sottolineata la possibilità di sviluppare forme di dissenso anche senza disporre di risorse economiche proprio grazie al web; in sostanza, «*the Internet may represent the democratization of cheap speech*»<sup>56</sup>. Sono noti gli eventi degli ultimi anni, come la *Green revolution* in Iran o la Primavera araba in Tunisia, Egitto e Libia. Lo strumento informatico permette allora di incrementare il profilo rivoluzionario già insito nel diritto di riunione<sup>57</sup>.

I diritti di libertà che tramite esso trovano espressione rafforzano il carattere democratico dello strumento, per il tramite del quale l’individuo può aggregarsi ed esprimere le sue opinioni. Ma il diritto nel mondo virtuale trova estrema difficoltà ad attecchire, ossia a tracciare un confine tra ciò che è lecito

---

<sup>52</sup> A. ROSSANO, “*Con la scusa del terrorismo ci tolgono i diritti*”. Stefano Rodotà denuncia la deriva europea, consultabile sul sito <http://espresso.repubblica.it>.

<sup>53</sup> C. SHIH, *The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate*, Boston, 2010<sup>2</sup>, 5.

<sup>54</sup> Anche se forse sviluppa tendenze narcisistiche nelle nuove generazioni, come sottolineato da S. ROSENBERG, *Say Everything*, New York, 2009, 332-333.

<sup>55</sup> Più in generale, T. FROSINI, *Libertè Egalitè Internet*, cit., 86, che sottolinea come «le tecnologie hanno rappresentato e continuano a rappresentare uno sviluppo delle libertà» (86); è noto peraltro che in alcuni Paesi la battaglia per i diritti di libertà sia anche e soprattutto una battaglia per internet, come emerge dalla lettura del lavoro di R. MACKINNON, *Consent of the Networked: the Worldwide Struggle for Internet Freedom*, New York, 2013.

<sup>56</sup> L’espressione è di J. D. INAZU, *Virtual Assembly*, cit., 1110-1111, che riprende tale concezione dalla nota decisione *Reno v. ACLU*, 521 U.S. 844, 870 (1997).

<sup>57</sup> Il particolare significato di tale diritto era già stato sottolineato da Abrham Lincoln, che aveva sottolineato come «*the right of peaceable assembly...is the Constitutional substitute for revolutions*» (*Letter from Abraham Lincoln to Alexander H. Stephens*, Springfield, Illinois, 19 gennaio 1860, in *Uncollected Letters of Abraham Lincoln*, a cura di GILBERT A. TRACY, Cambridge, 1917, 127.

e ciò che non lo è. Questo più di altri è un campo in cui i Paesi di *civil law* presentano maggiori difficoltà di quelli di *common law*, dove i giudici svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare continuamente i confini di tale strumento<sup>58</sup>. La questione appare particolarmente delicata, dal momento che *internet*, allo stesso tempo, sviluppa e condiziona la democrazia, influenzando le capacità dei cittadini di «*govern themselves*»<sup>59</sup>. Un suo uso distorto andrebbe quindi ad incidere sull'autonomia dei *netizens*, determinandone lo stile di vita e le scelte esistenziali.

A tale domanda difficilmente può essere data una risposta, anche perché si profilano alcune criticità sulla relativa regolamentazione. Non si sa se, com'è stato definito, *Facebookistan*<sup>60</sup>, ossia la “nazione” degli utenti di questo *social network*, possa essere regolamentato dagli Stati oppure se debba dotarsi di una sorta di autogoverno. Se da un lato *Facebook* influenza la creazione di nuove norme, nello stesso tempo sono gli Stati che influenzano questo strumento tramite le disposizioni che vengono approvate. Alla fine, forse, le regole non potranno che essere condivise<sup>61</sup>, ma tutto ciò, ovviamente, genererà dubbi ed incertezze che difficilmente potranno essere risolti senza ricorrere a nuove categorie, del tutto differenti da quelle che fino ad oggi siamo abituati ad utilizzare.

---

<sup>58</sup> Anche se anche in questi ordinamenti alcune difficoltà sorgono. Ad esempio, è stato rilevato come manchi una specifica regolamentazione della *person's on line existence* dopo la sua morte, come evidenziato da J. MAZZONE, *Facebook's Afterlife*, in *North Carolina Law Review*, vol. 90, 2012, 1643 e segg.

<sup>59</sup> C.R. Sunstein, *Republic.com 2.0*, 2007, Princeton, 2007, 5.

<sup>60</sup> Sul tema, A. CHANDER, *Facebookistan*, in *North Carolina Law Review*, vol. 90, 2012, 1807 e segg., in particolare 1819 e segg. sulla regolamentazione di questo *social network* presente in alcuni Stati.

<sup>61</sup> Resta sullo sfondo la possibilità di permettere agli utenti di partecipare democraticamente alla scelta delle regole per il tramite di un voto espresso sul sito; i tentativi effettuati negli anni passati, in verità, ha dimostrato che tale strada è difficilmente percorribile, anche a causa dell'apatia degli elettori, come è stato rilevato da K. HILL, *Apathetic Facebook Users Relinquish The Right To Vote On Facebook Privacy Changes*, sul sito [www.forbes.com](http://www.forbes.com).